

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2018
704/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI DEGLI IMPIANTI ASSEMINI, PORTOFERRAIO E SULCIS E
SUI PARAMETRI DI IMPIANTI SOGGETTI AI REGIMI TIPICI NELL'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1047^a riunione del 27 dicembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2015, recante "Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-17 del 25 gennaio 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. sita nel Comune di Assemini (CA)";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 632/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2018/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 28 novembre 2018, prot. Autorità 34055, del 30 novembre 2018 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, del 19 dicembre 2018, prot. Autorità 36054, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 19 dicembre 2018, prot. Autorità 36235, del 20 dicembre 2018 (di seguito: terza comunicazione Terna);

- la comunicazione di Terna, del 20 dicembre 2018, prot. Autorità 36304, del 21 dicembre 2018 (di seguito: quarta comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2019, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, ha presentato, tra l'altro, istanza di ammissione al regime di reintegrazione degli impianti Assemini e Portoferraio, per l'anno 2019;
- con la comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE:
 - ha altresì avanzato istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Sulcis, per il biennio 2019-2020 o, qualora non sia accolta l'istanza pluriennale, soltanto per l'anno 2019;
 - nel caso di ammissione per il biennio 2019-2020, si è impegnata a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione ad un importo annuale massimo pari a quanto indicato nella menzionata comunicazione e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la seconda comunicazione Terna, l'omonima società, rispetto all'istanza di ammissione pluriennale avanzata da ENEL PRODUZIONE per l'impianto Sulcis, ha comunicato all'Autorità che le condizioni di essenzialità del citato impianto possono sussistere per l'intero periodo 2019-2020;

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa agli impianti Assemini e Portoferraio, per l'anno 2019, e all'impianto Sulcis, per gli anni 2019 e 2020, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i citati impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede, tra l'altro, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - a) di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);

- b) nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
- c) delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2019, che include, tra gli altri, gli impianti Iges di ITAL GREEN ENERGY S.r.l. (di seguito: ITAL GREEN ENERGY), San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE S.p.a. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE) e Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- la prima e la terza comunicazione Terna riportano le proposte e le istanze avanzate da ITAL GREEN ENERGY in relazione all'impianto Iges per l'anno 2019, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.38, lettera j); dette proposte e istanze attengono, rispettivamente, alla valorizzazione di combustibili e a variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità dell'impianto sopra menzionato;
- dalla comunicazione Enel, emerge che ENEL PRODUZIONE ha esercitato la facoltà di cui al combinato disposto del comma 64.30, lettera b), e 77.38, lettera j), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti dell'impianto Sulcis, per l'anno 2019;
- con la deliberazione 632/2018/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, approvato i parametri tecnici tipici degli impianti essenziali per l'anno 2019, ad esclusione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, con riferimento al quale non risultavano pervenute le proposte di Terna al momento dell'adozione del provvedimento suddetto;
- la quarta comunicazione Terna riporta le proposte previste dal combinato disposto del comma 65.3.8 e del punto 4 della deliberazione 632/2018/R/eel, in merito all'impianto San Filippo del Mela, per l'anno 2019; dalla stessa comunicazione emerge che, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.3.7 e 77.38, lettera j), A2A ENERGIEFUTURE, con riferimento alla propria capacità essenziale per l'anno 2019, ha presentato istanza di modifica dei parametri tecnici tipici rispetto a quanto proposto da Terna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel:
 - per l'anno 2019, con riferimento agli impianti Assemini e Portoferraio;
 - per il biennio 2019-2020, in relazione all'impianto Sulcis;
- precisare che:

- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- approvare, in relazione all'impianto Iges e con efficacia limitata all'anno 2019, le proposte e le istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.38, lettera j), da ITAL GREEN ENERGY e contenute nella prima e nella terza comunicazione Terna, con le seguenti precisazioni:
 - in relazione al combustibile solido e al combustibile liquido per i quali l'utente ha adempiuto all'obbligo di proposta di una metodologia standard di valorizzazione, si approvano le proposte basate sulle quotazioni di prodotti di riferimento pubblicate da soggetti terzi;
 - si prevede che il costo variabile riconosciuto di ciascuna unità dell'impianto Iges per la quale l'utente beneficia dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi sia ridotto dell'importo unitario dell'incentivo medesimo, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che costituiscono il presupposto del suo riconoscimento;
 - il saldo dell'eventuale corrispettivo di cui all'articolo 64 è riconosciuto soltanto a valle della determinazione dell'insieme dei valori dei parametri che definiscono l'incentivo di cui al precedente alinea, come certificati dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. a Terna;
- approvare, in relazione all'impianto Sulcis e con efficacia limitata all'anno 2019, le proposte che ENEL PRODUZIONE ha avanzato con la comunicazione Enel, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettera b), e 77.38, lettera j), precisando che:
 - se, in un dato periodo rilevante, la somma algebrica delle componenti del costo variabile riconosciuto assume segno negativo, il prodotto tra il valore assoluto di detta somma e il corrispondente programma vincolante modificato e corretto di immissione è incluso tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - sono comunque fatte salve le disposizioni del regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 relative alla determinazione del costo variabile riconosciuto di unità di produzione alimentate da più di un combustibile, in particolar modo laddove, ai fini della reintegrazione, si tiene conto dei consumi effettivi;

- approvare, con efficacia limitata all'anno 2019, la proposta sui parametri tecnici tipici presentata da Terna con la quarta comunicazione omonima per l'impianto San Filippo del Mela, come modificata dall'istanza avanzata da A2A ENERGIEFUTURE, con la finalità di tenere conto delle peculiarità tecniche dell'impianto medesimo e precisando che detti parametri rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno sopra citato

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel:
 - a) per l'anno 2019, con riferimento agli impianti Assemini e Portoferraio;
 - b) per gli anni 2019 e 2020, in relazione all'impianto Sulcis;
2. approvare, secondo quanto esplicitato in premessa e con efficacia limitata all'anno 2019, le proposte che ENEL PRODUZIONE ha avanzato con la comunicazione Enel, in relazione all'impianto Sulcis, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettera b), e 77.38, lettera j);
3. approvare, secondo quanto precisato in premessa, in relazione all'impianto Iges e con efficacia limitata all'anno 2019, le proposte e le istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.38, lettera j), da ITAL GREEN ENERGY e riportate nella prima e nella terza comunicazione Terna;
4. di approvare, nei termini e con le limitazioni esplicitate in premessa, le proposte presentate da Terna per l'impianto San Filippo del Mela, ai sensi del combinato disposto del comma 65.3.8 e del punto 4 della deliberazione 632/2018/R/eel, come modificate dall'istanza avanzata da A2A ENERGIEFUTURE *ex* commi 65.3.7 e 77.38, lettera j);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna, ad A2A ENERGIEFUTURE, a ENEL PRODUZIONE e ad ITAL GREEN ENERGY;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini